

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 25 ottobre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente Dr. Franco DI MARIO: – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1. RICORSO CALC. ALESSANDRO PELLICORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6:

- AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA EMPOLI/MANTOVA DEL 23.3.2010;
- AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 IN RELAZIONE ALLE GARE GROSSETO/MANTOVA DEL 15.3.2010, BRESCIA/MANTOVA DEL 2.4.2010, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL' 8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alessandro Pellicori e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN DALLE VIOLAZIONI:

- DELL'ART. 9 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ILLECITO ASSOCIATIVO;
- DELL'ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. A TITOLO DI ILLECITO SPORTIVO CON RIFERIMENTO ALLA GARA CHIEVO/NOVARA DEL 30.11.2010, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTE NN. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL' 8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)

3. RICORSO CALC. BERTANI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/ASCOLI DEL 2.4.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)

La C.G.F., in parziale accoglimento degli appelli riuniti, dichiara il Sig. Bertani Cristian responsabile degli illeciti addebitati in relazione alle gare Chievo/Novara del 30.11.2010 e Novara/Ascoli del 2.4.2011 e, per l'effetto, considerata la continuazione, ridetermina la sanzione inflitta in mesi 6 per ciascun illecito, per complessivi anni 1.

Respinge l'appello della Procura Federale per il resto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Luigi IMPECIATI, Componente Supplente: Prof. Mauro SFERRAZZA – Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente Dr. Franco DI MARIO: – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

4. RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012)

La C.G.F., visto il reclamo del Cagliari Calcio S.p.A., nonché la costituzione della A.S. Roma S.p.A., sentite le parti, in disparte la valutazione di legittimità del provvedimento prefettizio di rinvio, che peraltro non compete a questa Corte, ritenuto nondimeno necessario acquisire ulteriori elementi cognitivi e di valutazione in punto di fatto in ordine alla riconducibilità, anche a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 17, comma 1 C.G.S., della mancata disputa della gara Cagliari/Roma del 23.9.2012 al Cagliari Calcio S.p.A., sospende il giudizio mandando alla Procura Federale di effettuare un apposito supplemento istruttorio per riferire con specifica relazione, avuto particolare riguardo alla svolgersi dei fatti ed all'imputabilità degli stessi, ai sensi della norma richiamata.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 25 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete